



COMUNE DI CESENA

Corpo Polizia Municipale

Ufficio Comando

C.so Cavour, 103 – 47023 Cesena FC *** Tel. 0547 – 354811 - Fax 0547-354820



ORDINANZA N 13046/474

OGGETTO: Contrasto agli atti vandalici, deturpamento di edifici e manufatti con danno dei beni pubblici e privati della città che offendono il pubblico decoro e recano pregiudizio e pericolo all'accesso, alla fruizione ed all'utilizzo degli spazi pubblici e privati.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 maggio 2008, n.92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), come sostituito dall'art. 6 del citato decreto legge, recante”attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale”, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica ed il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del medesimo art.54 per il quale “con decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008, con cui viene disciplinato l'ambito di applicazione della norma sopraccitata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento la incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

Visto lo Statuto del Comune di Cesena il quale, tra l'altro, sancisce che, tra i principi ed i criteri ispiratori dell'azione amministrativa dell'Ente vi è la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;

Rilevato che in base alle norme di recente emanazione, come in precedenza individuate, al Sindaco è stata attribuita la potestà di intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti idonei a compromettere la vivibilità della comunità ed a creare disagio ed allarme sociale nella popolazione in quanto lesivi delle comuni regole di serena e civile convivenza e che, pertanto, debbano trovare disciplina nell'ambito delle nuove forme di complessiva tutela della sicurezza urbana;

Considerato che nel territorio comunale si sono manifestate, anche di recente, situazioni e comportamenti degenerativi che ledono, in particolare, il bene della sicurezza urbana, costituita dal diritto, proprio di ogni appartenente alla comunità, di poter godere dei propri beni e di quelli

pubblici che risultino integri e perfettamente idonei ad assolvere alle funzioni estetiche, ludiche o di servizio, per cui sono stati ideati e realizzati;

Dato atto che i menzionati comportamenti e le conseguenti situazioni degenerative si estrinsecano in azioni che, nello specifico: deturpano, imbrattano, segnano con graffiti o scritti i muri di edifici, pubblici e/o monumenti ed i beni strumentali posti a servizio della cittadinanza, nonché danneggiamenti ed atti vandalici su beni pubblici o privati (quali, a mero titolo esemplificativo, cabine, verde pubblico, panchine, giochi destinati ai bambini, targhe e segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti, strade ecc. ecc.) tutti atti che deturpano il contesto urbano della città e ne offendono il decoro, recando pregiudizio e pericolo all'accesso, alla fruizione ed all'ultimo degli spazi pubblici e privati;

Ritenuto il sussistere di comprovate e prioritarie ragioni di pubblico interesse tali da motivare congruamente l'urgente ricorso ad un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i fenomeni degenerativi della convivenza urbana e sociali in precedenza descritti e diffusamente riportati dalla stampa locale, adottando misure idonee a garantire la libera fruizione degli spazi pubblici e privati, garantendo la loro tutela contro ogni atto di vandalismo, comunque contrario al decoro e alla decenza;

Constatata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in applicazione al già citato art.54, comma 1 lett. c) e comma 4, del D.lgs. n.267/2000;

Richiamato il vigente regolamento inerente le sanzioni amministrative di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 204 del 16.11.2006, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17 febbraio 2009 immediatamente esecutiva, con la quale, ai sensi dell'articolo 6/bis del DL 23 maggio 2008 n.92, convertito con modificazioni nella legge 27.07.2008, n.125, si sono determinati gli importi di pagamento nella misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze sindacali in materia di sicurezza pubblica.

ORDINA

1. Sono vietate, in tutto il territorio di Cesena , le attività ed i comportamenti che sono fonti e causa di situazioni quali:
 - Graffiti, murali o scritte sui muri degli edifici pubblici e privati, dei monumenti e dei manufatti e dei beni strumentali al servizio della città;
 - danneggiamenti ed atti vandalici sui beni privati o pubblici (quali a mero titolo esemplificativo: cabine, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti , arredo urbano, veicoli, monumenti, strade e piazze pubbliche ecc. ecc.);
 - tutti gli atti che deturpano la città e ne offendono il decoro, con grave lesione del bene della sicurezza urbana sostanziato dal diritto, proprio di ogni appartenente alla comunità di poter godere di un contesto urbano, dei propri beni e di quelli pubblici, che siano integri e perfettamente idonei all'uso per il quale sono stati ideati e realizzati;
 - l'affissione di volantini/manifesti di qualsiasi genere e natura al di fuori degli spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale;
 - il getto o l'abbandono di carta, bottiglie, contenitori e qualsiasi tipo di rifiuto solido al di fuori degli appositi cassonetti a ciò destinati dal servizio di igiene urbana,
 - usare i luoghi pubblici come siti di deiezioni;
2. Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale e fatta salva l'applicazione, quindi, delle norme del Codice Penale, del T.U. Delle leggi di Pubblica sicurezza, del D.lgs. 22.01.2004, n.42, le violazioni alla presente ordinanza

comportano a carico dei trasgressori, a norma dell'art.7/bis, commi 1 ed 1 bis del D.lgs. 18.08.2000, n.267 nonché dell'art.6/bis della L. n.125 del 24.07.08 l'applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 25,00 euro a 500,00 euro, con facoltà, per i responsabili delle attività e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con pagamento della sanzione in misura ridotta a 200,00 euro come da delibera di Giunta Comunale n. 38 del 17 febbraio 2009 immediatamente esecutiva.

All'autore/i della/e violazione/i sarà posto a carico con successivo provvedimento le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

DISPONE

a) che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni;
- resa nota a mezzo della stampa locale mediante apposito comunicato e mediante avviso sul sito internet del Comune di Cesena
- trasmessa al Comandante della locale Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza, al Commissariato della Polizia di Stato Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale, la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;
- trasmessa al Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi per quanto di competenza;

b) La presente ordinanza ha natura di provvedimento amministrativo, a carattere generale ed in tal senso è applicabile l'art. 13 della L. n.241/90;

INFORMA

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Forlì-Cesena-U.T.G - ed accolta ,ai sensi dell'articolo 54,comma 4 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'articolo 6 della Legge 125/2008;

A norma dell'art.3, c.4, della L. 7 agosto 1990, n.241, avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso :

- entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione al Prefetto;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.),

Cesena lì, 10 marzo 2009

F.to Il Sindaco
(Arch.Giordano Conti)